

Per la qualità e la sicurezza delle cure ospedaliere

TITOLO V

Pianificazione (omissis)

D. Elenco e mandati

Art. 63c

¹ Il Cantone riporta nell'elenco di cui all'art. 39 cpv. 1 lett. e e cpv. 3 LAMal gli istituti cantonali riconosciuti d'interesse pubblico ed extracantonali, che sono necessari ad assicurare l'offerta secondo l'art. 63a e in conformità all'art. 63d cpv. 1-3.

² *(invariato)*

³ *(invariato)*

⁴ Il mandato può prevedere in particolare l'obbligo di predisporre un servizio di pronto soccorso e, a dipendenza delle prestazioni chirurgiche erogate, la disponibilità di un adeguato servizio di cure intensive.

⁵ I fornitori di prestazioni non possono subdelegare a terzi i mandati loro assegnati.

⁶ *(invariato)*

D^{bis}. Riconoscimento dell'interesse pubblico

Art. 63c^{bis}

Gli istituti sanitari possono essere riconosciuti d'interesse pubblico soltanto se adempiono cumulativamente alle seguenti condizioni:

- a) sono ritenuti indispensabili per la copertura del fabbisogno di cure;
- b) rispettano i criteri strutturali e gestionali definiti in un apposito regolamento dal Consiglio di Stato;
- c) presentano al Consiglio di Stato il conto economico e il bilancio operativo annuale;
- d) sottopongono al Consiglio di Stato il piano annuale degli investimenti;
- e) designano, all'interno di ogni reparto di cure e di ogni servizio medico, un medico responsabile della qualità e sicurezza delle prestazioni erogate.
- f) si impegnano ad offrire le condizioni di lavoro che sono usuali del settore;
- g) garantiscono un'adeguata dotazione di personale medico ed infermieristico diplomato secondo criteri minimi definiti dal Consiglio di Stato.

E. Criteri di pianificazione

Art. 63d

¹ Nella valutazione e nella scelta degli istituti figuranti nell'elenco, il Cantone deve anche prendere in conto:

- a) *(abrogato)*;
- b) la qualità, l'appropriatezza e l'economicità delle prestazioni erogate;
- c) *(invariato)*;
- d) *(invariato)*;
- e) l'offerta di formazione di base e continua del personale sanitario;
- f) la disponibilità di strumenti e procedure che garantiscano la sicurezza dei pazienti degenti e/o ambulatori;
- g) la partecipazione a reti di cure integrate e interprofessionali.

² *(invariato)*.

³ *(invariato)*.

Norma transitoria

¹ Gli istituti cantonali figuranti nell'elenco di cui al decreto legislativo concernente l'elenco degli istituti autorizzati a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie, del 15 dicembre 2015, devono adempiere alle condizioni dell'art. 63c^{bis} entro un anno dall'entrata in vigore della presente modifica di legge.

² Il Consiglio di Stato può prorogare questo termine di un anno a favore del singolo istituto per motivi obiettivamente fondati.

³ In caso di scadenza infruttuosa del termine di adempimento, il Consiglio di Stato procede alla revoca del mandato di prestazione e allo stralcio dall'elenco ospedaliero ai sensi dell'art. 63c.

⁴ Per la restituzione del finanziamento si applicano per analogia gli art. 16 e segg. della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.

Entrata in vigore

La presente modifica di legge, se accolta in votazione popolare, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.